

ATTO NORMATIVO DIOCESANO

dell’Azione Cattolica Italiana

Diocesi di Ventimiglia – San Remo

*Aggiornato dall’Assemblea diocesana straordinaria del 24 gennaio 2010
e dichiarato conforme dal Consiglio nazionale dell’Azione Cattolica Italiana il 18 marzo 2010
Modificato dal Consiglio diocesano del 2 novembre 2016*

1 L’AZIONE CATTOLICA ITALIANA DELLA DIOCESI DI VENTIMIGLIA – SAN REMO

1.1 Premessa

L’Azione Cattolica di Ventimiglia - San Remo è un’Associazione che si radica nel territorio Diocesano alla cui storia hanno dato il proprio contributo tanti uomini e donne che con passione hanno aderito all’AC testimoniando il loro amore a Cristo e alla Chiesa. E’ storia di fedeltà e servizio al Vescovo e alla Chiesa diocesana.

E’ storia di vocazioni laicali scoperte e maturate, con il contributo di santi assistenti, nelle parrocchie.

È storia di laici impegnati in un cammino di santità per diventare “sale della terra” nel tentativo di “fare compagnia al mondo da cristiani veri”.

Questa è l’eredità di cui l’Azione Cattolica Diocesana ha preso coscienza e da cui intende partire in questo percorso di rinnovamento con lo stile sobrio e discreto dell’AC, con il quale si cerca di far incontrare all’uomo del nostro tempo Cristo Gesù Salvatore.

1.2 L’Atto Normativo Diocesano

Il presente Atto Normativo dell’Azione Cattolica Diocesana di Ventimiglia – San Remo, approvato dall’Assemblea Diocesana Straordinaria in data 7 novembre 2004, è il documento che disciplina la vita, l’ordinamento e le funzioni dell’associazione stessa.

Si applicano, in caso di incompatibilità normativa, le norme dello Statuto dell’Azione Cattolica Italiana, approvato dall’Assemblea Straordinaria il 12-14 settembre 2003 e le norme contenute nel Regolamento di attuazione approvato dal Consiglio nazionale dell’Azione Cattolica Italiana nella seduta del 13-14 marzo 2004.

1.3 L’Azione Cattolica Diocesana di Ventimiglia – San Remo

L’Azione Cattolica della Diocesi di Ventimiglia – San Remo è un’associazione ecclesiale che riunisce tutti i fedeli laici che, nella Diocesi di Ventimiglia - San Remo, aderiscono all’Azione Cattolica Italiana in una delle sue associazioni parrocchiali o interparrocchiali.

L’Associazione di Azione Cattolica della Diocesi di Ventimiglia – San Remo ha la sua sede a Sanremo in via Carlo Pisacane 2. La sede sociale potrà essere trasferita con deliberazione del Consiglio Diocesano. Legale rappresentante dell’Associazione è il Presidente Diocesano, nominato con le modalità indicate all’art. 22 comma c dello Statuto Nazionale. Organi dell’associazione diocesana sono l’Assemblea Diocesana, il Consiglio Diocesano, la Presidenza Diocesana ed il Presidente Diocesano.

1.4 Specificità dell’Azione Cattolica di Ventimiglia – San Remo

1.4.1 Presenza dell’Associazione in Diocesi

L’Azione Cattolica nella Diocesi di Ventimiglia - San Remo ha attuato nella realtà locale i mutamenti che l’Associazione ha vissuto su scala nazionale.

È sempre stata presente sul territorio diocesano, benedetta e raccomandata dai Pastori che si sono succeduti alla guida della Diocesi. Essa ha contribuito a fermentare e servire la Chiesa Locale accanto a tutte le forze vive della Diocesi, offrendo la propria attiva collaborazione al Vescovo e ai Presbiteri per promuovere il pieno sviluppo della vita della comunità ecclesiale secondo gli insegnamenti evangelici e le indicazioni del Concilio Vaticano II.

Le scelte nazionali sono state sempre fatte proprie dall’AC che ha cercato di farle diventare un fermento per l’intera comunità diocesana. Non è mai mancato un fattivo rapporto di collaborazione con la Chiesa Locale sia a livello ufficiale, sia attraverso la presenza di soci di AC che hanno offerto il loro contributo in parrocchia come in diocesi (commissioni e uffici diocesani) alla realizzazione del Piano Pastorale Diocesano. L’Azione Cattolica non ha mai smesso di svolgere un’azione educativa rivolta ai propri soci affinché queste scelte ecclesiali diventassero sempre più patrimonio condiviso.

Molti soci di Azione Cattolica hanno assunto incarichi di responsabilità ecclesiale (Servizio Diocesano di Pastorale Giovanile, Consulta delle Aggregazioni Laicali, Commissione Diocesana Ecumenismo e Dialogo, Commissione Giustizia e Pace ...) ed anche sociale ed amministrativa.

Non sono mancate anche collaborazioni a livello regionale e nazionale con l’Azione Cattolica (Consiglieri e membri di commissioni) segno di un legame forte con il Centro Nazionale e di una volontà di uscire dal rischio di un isolamento geografico e culturale a cui la zona è soggetta.

1.4.2 Scelte qualificanti che caratterizzano localmente l'identità dell'ACI.

L'Associazione considera la parrocchia il luogo naturale in cui radicarsi come risposta concreta ad una comunità e ad un territorio ove vivere il proprio carisma. Resta salva la possibilità, ove lo richiedano esigenze particolari, di costituire associazioni interparrocchiali. L'Azione Cattolica si impegna in una costante attenzione e partecipazione alla vita della Chiesa Locale.

Privilegia la scelta del gruppo, inizialmente parrocchiale, e più recentemente interparrocchiale e diocesano per la proposta dei percorsi di formazione elaborati dall'Associazione Nazionale e mediati a livello diocesano.

Propone annualmente iniziative dirette ai ragazzi, ai giovani, alle famiglie e agli adulti, momenti di riflessione, di formazione, di spiritualità, campi scuola; convegni e conferenze.

2 ADESIONE E PARTECIPAZIONE ALL'AZIONE CATTOLICA ITALIANA

Possono aderire all'AC quei laici, ragazzi, giovani o adulti che, accettandone la natura e i fini, intendono partecipare alla sua vita associativa.

Ogni anno il Consiglio Diocesano decide, in conformità agli orientamenti impartiti dal Consiglio Nazionale, le modalità di adesione facendo riferimento alle modalità ed alle disposizioni contenute nello Statuto e nel Regolamento Nazionale.

L'adesione viene di anno in anno rinnovata come segno di una progressiva maturazione. Ciascun socio contribuisce personalmente alle necessità economiche dell'associazione, secondo le deliberazioni annuali del Consiglio Diocesano in ottemperanza a quanto previsto in materia dallo Statuto e dal Regolamento nazionale di attuazione. La mancata conferma dell'adesione annuale nei tempi stabiliti dal Consiglio Nazionale comporta automaticamente la perdita della qualifica di socio.

Ogni Associazione Parrocchiale o interparrocchiale si preoccupa di valorizzare il momento dell'adesione nella giornata dell'8 di dicembre, giornata in cui l'Azione Cattolica Italiana celebra la Festa dell'Adesione.

Il socio esercita democraticamente il suo diritto al voto già a partire dal compimento del 14° anno di età e può essere eletto ad incarichi direttivi purché abbia compiuto il 18° anno di età e non versi in condizioni di incompatibilità o di ineleggibilità così come previste dallo Statuto e dal Regolamento nazionale.

Inoltre, tra i diritti di ciascun socio sono compresi la possibilità di partecipare alle scelte dell'associazione diocesana e della propria associazione locale, nonché avere a disposizione strumenti per la formazione personale.

3 ARTICOLAZIONE E ORDINAMENTO DELL'ASSOCIAZIONE DI VENTIMIGLIA - SAN REMO

L'Associazione Diocesana si articola in Associazioni Parrocchiali o Interparrocchiali che rappresentano il luogo ordinario della vita associativa e sono organizzate secondo le indicazioni dello Statuto ed il Regolamento dell'Associazione Nazionale.

3.1 Associazioni Parrocchiali o Interparrocchiali: costituzione e scioglimento

L'Associazione Parrocchiale di Azione Cattolica raggruppa tutti i soci appartenenti alla comunità parrocchiale. La richiesta di costituzione deve essere presentata al Consiglio Diocesano che ne valuta l'accoglimento, tenuto conto delle condizioni pastorali e delle prospettive di sviluppo dell'Associazione. L'eventuale rifiuto del Consiglio diocesano alla costituzione dell'Associazione parrocchiale deve essere motivato e comunicato per iscritto ai richiedenti.

Le Associazioni parrocchiali o interparrocchiali sono automaticamente sciolte, con delibera del Consiglio Diocesano quando non vi siano più aderenti per un intero anno associativo. Possono essere anche sciolte, per gravi motivi, con delibera del Consiglio diocesano presa a maggioranza dei 2/3 degli aventi diritto, su richiesta dell'Assemblea parrocchiale o interparrocchiale.

In caso di comportamenti incompatibili con le finalità dell'Associazione, tali da arrecare danni morali e materiali all'associazione, o in caso di inadempienza agli obblighi assunti ai sensi dello Statuto, del Regolamento Nazionale. e dell'Atto Normativo diocesano, il Consiglio diocesano, dopo aver preventivamente avvisato l'Associazione parrocchiale o interparrocchiale può, con la maggioranza dei 2/3 degli aventi diritto, sciogliere l'Associazione parrocchiale o interparrocchiale.

Il Consiglio diocesano, debitamente convocato può votare, a maggioranza dei 2/3 degli aventi diritto, in situazioni di particolare gravità, l'esclusione di un socio, o l'eventuale rimozione dall'incarico direttivo od educativo, motivandole adeguatamente e previa audizione dello stesso interessato.

In ogni caso, quindi anche per volontà dell'interessato (non rinnovo dell'adesione), la perdita della qualità di socio determina la decadenza immediata ed automatica di qualsiasi incarico direttivo e formativo-educativo. Assistente delle Associazioni parrocchiali è il Parroco o altro presbitero nominato dal Vescovo.

L'Associazione interparrocchiale è disciplinata dalle norme che regolano l'Associazione Parrocchiale. L'Associazione interparrocchiale di AC può riunire i soci che prestano il loro servizio e vivono la loro vita ecclesiale in parrocchie diverse. Essa è costituita qualora non vi sia un numero di soci sufficiente per costituire più Associazioni parrocchiali, ovvero in vista dello sviluppo dell'AC in un determinato territorio ovvero

quando lo consiglino esigenze pastorali specifiche. L'Associazione interparrocchiale può essere costituita previa deliberazione del Consiglio Diocesano presa a maggioranza dei 2/3 degli aventi diritto.

L'Associazione interparrocchiale si organizza in maniera da rispettare le specificità di età e di condizioni di vita dei soci, a norma dell'art. 12, comma 4 dello Statuto dell'Azione Cattolica Italiana, e inoltre favorisce la presenza dei soci nelle singole Parrocchie di provenienza. Nelle Associazioni interparrocchiali è Assistente un sacerdote delle parrocchie costituenti l'Associazione interparrocchiale o altro presbitero, su nomina del Vescovo sentito l'Assistente generale.

3.2 Ordinamento dell'Associazione Parrocchiale.

3.2.1 Organi dell'Associazione Parrocchiale

Sono organi dell'associazione parrocchiale: l'Assemblea dei soci, il Consiglio Parrocchiale, il Presidente Parrocchiale

3.2.2 L'Assemblea Parrocchiale

L'Assemblea parrocchiale è composta da tutti gli aderenti all'Azione Cattolica Italiana, giovani e adulti, che abbiano compiuto il 14° anno di età e appartengono alla comunità parrocchiale. I ragazzi sono rappresentati dai loro educatori. L'Assemblea parrocchiale è convocata dal Presidente parrocchiale, in via ordinaria, possibilmente almeno una volta all'anno per la programmazione della vita associativa, in attuazione delle indicazioni della Azione Cattolica Diocesana, tenuto conto del programma pastorale della Parrocchia e per la verifica del programma.

L'Assemblea parrocchiale può essere autoconvocata su iniziativa di almeno un terzo dei soci dell'Associazione parrocchiale. L'Assemblea parrocchiale elegge il Consiglio parrocchiale secondo le scadenze stabilite dal Consiglio Nazionale.

L'Assemblea elettiva è convocata e presieduta dal Presidente Parrocchiale in carica.

Per la validità dell'Assemblea elettiva è necessaria la presenza della metà più uno degli aventi diritto. Il Consiglio parrocchiale uscente predispone i nomi dei soci da proporre all'Assemblea per ciascuna lista (Adulti, Giovani, ACR).

I candidati del settore adulti devono essere soci del settore adulti, quelli giovani devono essere soci del settore giovani, compiuto il 18° anno di età, quelli dell'ACR devono essere educatori secondo i requisiti stabiliti in questo Atto Normativo. Ciascun socio, compiuto il 18° anno di età, può chiedere di essere inserito nella lista del settore di appartenenza nei tempi previsti per la convocazione dell'Assemblea.

Ciascun socio dovrà votare su tre distinte schede apponendo, su ciascuna scheda, fino a due preferenze: con una scheda voterà i candidati del settore adulti, con un'altra voterà i

candidati del settore giovani, con una terza voterà i candidati per esprimere il responsabile dell'ACR.

Un socio può essere inserito in più liste. Se un socio viene eletto in più liste può ricoprire un solo incarico a propria scelta. Lo sostituisce il primo non eletto.

Risulteranno eletti per la lista degli adulti, dei giovani e dell'Acr colui o colei che avrà raggiunto il maggior numero di preferenze in ogni singola lista. A parità di voti verrà eletto il candidato più anziano di età.

Nelle associazioni parrocchiali in cui non viene eletto almeno un rappresentante per settore (se non sono presenti nell'associazione soci adulti e/o giovani e/o ACR), l'Assemblea Parrocchiale deve anche votare il candidato Presidente parrocchiale da proporre al Vescovo, dopo la firma dell'Assistente Parrocchiale.

Il verbale dell'Assemblea dovrà contenere:

- a) chiara indicazione dei soci presenti
- b) la descrizione delle modalità di svolgimento della stessa assemblea e delle operazioni di voto;
- c) l'elenco dei nuovi eletti
- d) data e luogo dell'Assemblea.

Tale verbale dovrà essere trasmesso alla Presidenza diocesana entro 15 gg. dallo svolgimento dell'Assemblea.

3.2.3 Il Consiglio Parrocchiale

Il Consiglio parrocchiale è composto dal Responsabile del Settore Adulti in presenza di soci adulti, dal Responsabile del Settore Giovani in presenza di soci giovani e dal Responsabile dell'ACR in presenza di ragazzi aderenti all'ACR oltre al Presidente parrocchiale votato dal Consiglio parrocchiale nella prima seduta dopo l'Assemblea Parrocchiale e proposto al Vescovo, dopo la firma dell'Assistente Parrocchiale.

Nelle associazioni parrocchiale in cui non è possibile eleggere almeno un rappresentante per ogni settore (Adulti, Giovani e ACR) l'elezione del Presidente parrocchiale da proporre al Vescovo viene effettuata dall'Assemblea parrocchiale.

Le associazioni con più di 20 aderenti sopra il 18° anno di età devono nominare un socio in qualità di Segretario/ Amministratore.

Il Consiglio parrocchiale elegge su proposta del presidente eletto il segretario/amministratore parrocchiale. Tale nomina dovrà essere inviata entro 15 giorni alla Presidenza Diocesana. Nelle Associazioni sotto i 20 aderenti sopra il 18° anno di età queste funzioni possono essere svolte dal Presidente.

Su proposta del Presidente e con l'approvazione della maggioranza dei Consiglieri, il Consiglio parrocchiale, per le associazioni con più di 60 aderenti, può essere integrato da soci cooptati che siano rappresentativi delle varie componenti. Tali membri hanno voto

consultivo. Tali nomine devono essere inviate alla Presidenza Diocesana, secondo le modalità e le indicazioni della Presidenza stessa.

Il Consiglio parrocchiale:

- a) promuove lo sviluppo della vita associativa attraverso la partecipazione e la valorizzazione di ogni sua componente ai vari livelli, e ne garantisce l'unità;
- b) cura la programmazione organica e coordina l'attività associativa, in attuazione degli obiettivi e delle linee decise dalla Assemblea e nel quadro degli indirizzi e delle decisioni assunte dalla Presidenza diocesana e dal Consiglio diocesano;
- c) è responsabile di tutte le attività di formazione che riguardano i soci;
- d) nomina gli educatori e gli animatori dei gruppi
- e) assicura la stabile collaborazione dell'Associazione con le strutture di partecipazione ecclesiale;
- f) contribuisce a costruire rapporti di comunione all'interno della comunità parrocchiale;
- g) può, per gravi motivi o esigenze pastorali, sospendere o sciogliere un gruppo formativo presente nella propria associazione parrocchiale;
- h) il Consiglio approva annualmente il rendiconto economico e finanziario.

3.2.4 Il Presidente Parrocchiale

Il Presidente parrocchiale – nominato dal Vescovo su proposta del Consiglio Parrocchiale controfirmata dall'Assistente parrocchiale- promuove e coordina l'attività dell'Associazione Parrocchiale; convoca e presiede l'Assemblea parrocchiale; unitamente al Consiglio parrocchiale tiene costanti rapporti con il Parroco; si fa garante della comunione dell'Associazione parrocchiale con l'Associazione diocesana e i suoi organi; rappresenta l'Associazione parrocchiale.

3.3 I Responsabili Educativi

3.3.1 Gli educatori ACR e gli educatori Giovanissimi

Sono soci che prendono parte alla vita dell'Associazione e curano la propria formazione personale in particolare quella spirituale, catechetica ed associativa partecipando alle iniziative del gruppo di appartenenza. Svolgono l'importante servizio educativo nei confronti dei bambini, ragazzi e adolescenti secondo le indicazioni del Progetto Formativo; sono nominati dal Consiglio Parrocchiale o interparrocchiale; devono aver compiuto il 18° anno di età.

Possono essere presenti in parrocchia figure di educatori ACR o aiuto educatori ACR, cioè aderenti di almeno 16 anni di età che abbiano compiuto un personale cammino di fede e fatto dell'Azione Cattolica una scelta motivata e decisa. In base alle esigenze

pastorali possono costituirsi gruppi interparrocchiali in cui educatori vengono nominati dai rispettivi consigli parrocchiali riuniti in comune. E' compito degli educatori far partecipare i ragazzi e i giovanissimi alla vita della propria comunità parrocchiale.

3.3.2 Gli educatori e animatori delle altre fasce d'età

Tutti gli animatori o responsabili che si dedicano alle altre fasce d'età che non siano quelle dell'ACR o dei Giovanissimi sono anch'essi soci dell'Associazione che curano la propria formazione personale ed hanno il compito di guidare e accompagnare giovani, adulti ed anziani secondo le indicazioni del Progetto Formativo.

Se il gruppo è costituito in parrocchia o ha forma interparrocchiale i responsabili saranno nominati dal Consiglio parrocchiale, interparrocchiale o dalle parrocchie interessate. Diversamente, in presenza di gruppi cittadini, vicariali, zionali o diocesani saranno nominati dal Consiglio Diocesano su proposta dell'èquipe di Settore.

3.3.3 Norma finale

Per quanto non espressamente precisato, in riferimento alla vita associativa, si applicano in quanto attinenti, le norme previste dallo Statuto e dal Regolamento di Attuazione, riferite all'associazione nazionale, e le norme del presente Atto Normativo riferite all'Associazione Diocesana.

3.4 Ordinamento dell'Associazione Diocesana

3.4.1 Organi dell'Associazione diocesana

Gli organi dell'Associazione diocesana sono: l'Assemblea diocesana, il Consiglio diocesano, la Presidenza diocesana e il Presidente diocesano.

3.4.2 L'Assemblea Diocesana

E' costituita dai Consiglieri Diocesani eletti, dai membri della Presidenza Diocesana eletti e dai delegati di ciascuna associazione parrocchiale ed interparrocchiale, e dai rappresentanti del MSAC, del MLAC, FUCI, MEIC e MEIAC, ove tali movimenti siano presenti.

L'Assemblea Diocesana è convocata ad inizio di triennio per procedere all'elezione del Consiglio Diocesano e per indicare delle linee programmatiche per gli anni successivi. L'Assemblea Diocesana in seduta ordinaria si riunisce almeno una volta a triennio per programmare e verificare quanto realizzato.

Su richiesta della Presidenza Diocesana o di un numero pari a 1/3 dei membri del Consiglio Diocesano è possibile convocare l'Assemblea Straordinaria.

3.4.3 Composizione dell'Assemblea Diocesana Elettiva

L'Assemblea diocesana è composta da:

- a) il Presidente parrocchiale o il presidente interparrocchiale e un delegato per il Settore Adulti, uno per il Settore Giovani e uno per gli educatori Acr dell'associazione parrocchiale o interparrocchiale;
- b) un ulteriore delegato per le Associazioni parrocchiali o interparrocchiali con più di 100 soci;
- c) i Consiglieri diocesani uscenti;
- d) un numero di rappresentanti del MSAC non inferiore a tre, qualora il movimento sia costituito in Diocesi;
- e) un rappresentante del MLAC, FUCI, MEIC e MEIAC, ove tali movimenti nazionali si siano costituiti in Diocesi dopo l'entrata in vigore del presente Atto Normativo.

La designazione dei delegati di cui ai punti a) e b) spetta al Consiglio parrocchiale. All'Assemblea elettiva possono partecipare come uditori tutti i soci sopra il 14° anno di età e gli assistenti.

3.4.4 Elezione del Consiglio Diocesano

L'Assemblea diocesana nelle scadenze previste dal Centro Nazionale elegge i componenti del Consiglio diocesano. Possono essere eletti tutti i soci dell'Azione Cattolica diocesana che abbiano compiuto il 18° anno di età.

La Presidenza diocesana uscente presenta all'assemblea diocesana tre liste di candidati al Consiglio diocesano, avendo cura che i candidati siano soci che prendono parte alla vita dell'Associazione, che curano la propria formazione personale in particolare quella associativa partecipando alle iniziative del gruppo di appartenenza, del settore o dell'articolazione. Tali candidature devono essere firmate per accettazione dai candidati. In sede di Assemblea diocesana nei tempi previsti dall'atto di convocazione possono essere aggiunti altri nominativi; tali candidature devono essere firmate per accettazione dai candidati. Le elezioni si svolgono su 3 liste riferite al Settore Adulti, al Settore Giovani ed agli educatori ACR. Ogni componente l'Assemblea diocesana partecipa alle votazioni per tre liste (adulti, giovani, ACR) e può esprimere fino a 2 preferenze per ognuna di esse.

Sono eletti i candidati più votati di ciascuna lista: i primi 4 per gli adulti, i primi 4 per i giovani, i primi 4 per l'ACR. A parità di voti è eletto il più anziano di età. Un socio non può essere inserito in più liste.

3.4.5 Il Consiglio Diocesano

Il Consiglio diocesano è composto dai consiglieri eletti dall'Assemblea e dai membri della Presidenza Diocesana secondo le norme contenute nei seguenti paragrafi.

Il Consiglio Diocesano:

- a) assume la responsabilità della vita e delle attività della Associazione diocesana, in attuazione degli obiettivi e delle linee programmatiche indicati dalla Assemblea diocesana; studia, promuove e cura le iniziative della Associazione diocesana anche con assemblee e/o incontri di settore ed articolazione; delibera la partecipazione della Azione Cattolica Diocesana ad associazioni ed organismi ecclesiali;
- b) nei modi e nelle forme stabiliti in questo Atto Normativo, formula la proposta per la nomina del Presidente da parte del Vescovo ed elegge gli altri componenti la Presidenza;
- c) designa, su proposta del Presidente, il Segretario e l'Amministratore
- d) delibera i Regolamenti per la formazione e il funzionamento degli organi associativi delle commissioni o laboratori che si costituiscono, di esperienze od eventi che necessitano di norme particolari. Tali regolamenti restano validi sino a modifica a maggioranza, del consiglio diocesano.
- e) attiva i processi formativi della Associazione e i documenti di indirizzo per la vita associativa; cura in particolare la formazione dei Responsabili associativi ed educativi;
- f) delibera annualmente il bilancio preventivo e il conto consuntivo;
- g) dispone la convocazione della Assemblea diocesana e la convocazione straordinaria della stessa, quando necessario per rispondere a specifiche particolari esigenze della vita associativa.
- h) nomina, ogni inizio di triennio e in qualsiasi momento se ne renda necessario, su proposta del Responsabile di Settore o Articolazione, le équipes del Settore Adulti, Giovani e ACR.
- i) può sciogliere, secondo quanto indicato in quest'atto normativo, un'associazione parrocchiale o interparrocchiale o far decadere, per gravi motivi l'incarico direttivo o educativo di un socio.
- l) designa i delegati per l'Assemblea nazionale

3.4.6 Elezione del Presidente Diocesano

Il Consiglio diocesano, convocato dal più anziano degli eletti nella prima seduta dopo l'Assemblea diocesana elettiva, costituisce tra i suoi membri la commissione elettorale per dare immediatamente corso alle votazioni.

Il Consiglio diocesano provvede alla formulazione della proposta per la nomina del Presidente diocesano, indicando tre nominativi da trasmettere al Vescovo, affinché provveda, nell'ambito della terna, alla nomina. Per la designazione della terna, ogni consigliere indica sull'apposita scheda, per ogni scrutinio un numero di preferenze pari al numero di persone da inserire nella terna.

Nei primi tre scrutini è necessaria la maggioranza dei voti dei componenti del Consiglio con diritto di voto, mentre, dal quarto scrutinio, è sufficiente il voto della maggioranza dei votanti.

Risultano eletti i tre soci che hanno riportato le maggioranze richieste ed hanno ottenuto nello scrutinio il maggior numero di voti. In caso di parità si procede al ballottaggio. Esaurite le operazioni elettorali, la commissione redige e sottoscrive un apposito verbale che consegna all'Assistente generale per la successiva comunicazione al Vescovo.

Se il Presidente eletto è consigliere diocesano, gli subentra il primo dei non eletti della sua lista.

3.4.7 Elezione della Presidenza Diocesana

I membri di Presidenza sono eletti nel primo consiglio convocato dal nuovo Presidente Diocesano su candidati proposti da ciascuna delle tre componenti associative. Ad ogni consigliere viene consegnata una scheda per ciascuna componente associativa. Ogni consigliere esprime sulle tre schede due voti per ogni componente associativa.

Nei primi tre scrutini è necessaria la maggioranza dei componenti del Consiglio aventi diritto di voto, mentre, dal quarto scrutinio, è sufficiente il voto della maggioranza dei presenti con diritto di voto.

Vengono eletti, ove possibile, due Vicepresidenti per il Settore Giovani, due per il Settore Adulti e un Responsabile ed un Vice Responsabile per l'ACR. Qualora vengano nominati fra i membri eletti, non saranno sostituiti.

Il Presidente propone poi la nomina di un Segretario e di un Amministratore che verranno successivamente eletti dal Consiglio Diocesano. Se vengono nominati tra i membri del Consiglio Diocesano eletto, saranno surrogati dai primi dei non eletti nel corso dell'assemblea Diocesana.

3.4.8 Il Presidente Diocesano

Il Presidente diocesano promuove e coordina l'attività della Presidenza diocesana; convoca e presiede il Consiglio diocesano; convoca e presiede l'Assemblea diocesana; rappresenta l'Azione Cattolica diocesana sia in ambito ecclesiale, sia in ambito civile, anche per gli effetti giuridici.

3.4.9 La Presidenza Diocesana

La Presidenza diocesana è formata dal Presidente diocesano, dai Vicepresidenti Adulti, dai Vicepresidenti Giovani, dal Responsabile dell'Azione Cattolica dei Ragazzi e dal suo Vice, dal Segretario, dall'Amministratore e dagli Assistenti Diocesani. Per essere valida deve essere formata dal Presidente Diocesano, da un Vicepresidente per Settore, da un Responsabile ACR e possibilmente almeno da un Assistente Diocesano.

La Presidenza diocesana:

- a) promuove lo sviluppo della vita associativa attraverso la partecipazione e la valorizzazione di ogni sua componente ai vari livelli e ne garantisce l'unità;
- b) cura la programmazione organica e coordina l'attività associativa, in attuazione degli obiettivi e delle linee decise dalla Assemblea diocesana e nel quadro degli indirizzi e delle decisioni assunte dal Consiglio;
- c) cura costanti rapporti di comunione con la comunità ecclesiale;
- d) assicura la stabile collaborazione dell'associazione con le strutture diocesane di coordinamento dell'apostolato dei laici.

3.4.10 Il Segretario Diocesano

Il Segretario Diocesano viene eletto dal Consiglio Diocesano, su proposta del Presidente Diocesano, nella seduta successiva a quella di elezione del Presidente. Svolge un ruolo di coordinamento a favore dell'associazione diocesana e delle associazioni territoriali. Cura tutti gli adempimenti necessari alle convocazioni degli organi diocesani e alla verbalizzazione dei lavori dei medesimi organi.

3.5 Le Équipe di settore

All'inizio di ogni triennio, vengono costituite dal Consiglio diocesano, su proposta del Responsabile di Settore, distinte équipe diocesane per il Settore adulti, per il Settore giovani, per l'ACR; possono essere integrate e potenziate nell'arco del mandato con il voto del Consiglio Diocesano su proposta del Responsabile di Settore.

Le équipes sono costituite in numero variabile da soci rappresentanti, per quanto possibile, le zone della diocesi. Si cerchi di aver cura di non accentrare in una o poche parrocchie il lavoro delle équipes evitando nella stessa più di due persone della medesima associazione parrocchiale o interparrocchiale, esclusi i Responsabili di settore.

I membri di équipes sono soci che prendono parte alla vita dell'Associazione, che curano la propria formazione personale in particolare quella associativa partecipando alle iniziative del gruppo di appartenenza e del settore in cui operano. Le équipes rendono operative le linee programmatiche della Presidenza e del Consiglio; verificano quanto realizzato calibrando le proposte in funzione di obiettivi specifici per le varie fasce d'età; tengono stretti contatti con i responsabili parrocchiali.

Le équipes sono coordinate dal Responsabile di settore e possono costituire al loro interno ambiti specifici di impegno e cura per le varie fasce d'età (giovanissimi, adulti/giovani, terza età, famiglie, etc...). Si possono costituire inoltre commissioni o équipes di ragazzi o giovanissimi opportunamente coordinate e seguite dall'équipe di Settore. Le équipes di settore rimangono operative fino all'insediamento delle nuove équipes diocesane.

3.6 Norme generali di funzionamento degli organi diocesani

Il Consiglio diocesano si riunisce di norma almeno cinque volte all'anno e svolge i propri lavori sulla base dell'ordine del giorno fissato dalla Presidenza diocesana, previamente comunicato. La Presidenza diocesana si riunisce di norma almeno una volta ogni bimestre. Svolge i propri lavori sulla base dell'ordine del giorno fissato dal Presidente e previamente comunicato.

Salvo quanto diversamente disposto dalla normativa statutaria e regolamentare, il Consiglio diocesano è validamente costituito con la presenza della maggioranza dei componenti e delibera con il voto favorevole della maggioranza dei membri presenti. Il Consiglio diocesano, su proposta della Presidenza Diocesana, può nominare tra i suoi membri, o cooptare tra i soci dell'associazione diocesana persone responsabili di aree specifiche che necessitino di particolari cure o risorse.

I soci dell'AC diocesana eletti nel Consiglio nazionale, nella Presidenza nazionale e nella delegazione regionale vengono automaticamente cooptati in consiglio diocesano.

I soci cooptati partecipano alle riunioni del Consiglio senza diritto di voto e non concorrono al numero legale per la validità del consiglio.

Decade dalla funzione di membro del Consiglio diocesano, colui che si trova nelle condizioni espressamente previste dagli artt. 11 e 12 del Regolamento di Attuazione Nazionale di A.C (incompatibilità, dimissioni, decadenza). A tale soggetto decaduto subentra, nel settore di appartenenza, il primo dei non eletti all'Assemblea Diocesana.

4 GESTIONE AMMINISTRATIVA

4.1 Attività dell'ACI senza scopo di lucro

L'associazione diocesana, le associazioni parrocchiali ed interparrocchiali costituiscono centri di imputazione di interessi giuridici e non hanno scopo di lucro; esse:

- a) non distribuiscono in modo diretto o indiretto utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge;
- b) in caso di scioglimento per qualunque causa, hanno l'obbligo di devolvere il proprio patrimonio ad altra associazione con finalità analoghe o ai fini di pubblica utilità, salvo diversa destinazione imposta dalla legge;
- c) hanno l'obbligo di redigere ed approvare annualmente un rendiconto economico e finanziario, in conformità alle disposizioni di cui al presente atto normativo, allo Statuto nazionale e al Regolamento di attuazione.

La quota o contributo associativo è intrasmissibile e non rivalutabile.

4.2. Gestione amministrativa

La gestione amministrativa spetta alla Presidenza diocesana che ne affida la responsabilità all'Amministratore. L'Amministratore viene eletto dal Consiglio Diocesano su proposta del Presidente Diocesano nella seduta successiva a quella di elezione del Presidente Diocesano. L'Amministratore Diocesano presenta annualmente al Consiglio Diocesano per l'approvazione il bilancio preventivo e consuntivo; espone la situazione patrimoniale, economica e finanziaria dell'Associazione; sottopone al Consiglio le questioni economiche ed amministrative.

In collaborazione con l'eventuale incaricato Adesioni propone al Consiglio Diocesano, in base alle indicazioni nazionali, la delibera per le quote di adesione diocesane.

Il Consiglio Diocesano costituisce inoltre, su proposta del Presidente Diocesano, un Comitato per gli Affari Economici.

5 NORME TRANSITORIE E FINALI

5.1 Entrata in vigore del presente Atto Normativo

In virtù di quanto disposto dall'art. 14 del Regolamento di Attuazione Nazionale di Azione Cattolica, l'Atto Normativo Diocesano diviene operativo a seguito della favorevole valutazione di conformità espressa dal Consiglio Nazionale.

Qualora il Consiglio Nazionale dovesse subordinare la suddetta favorevole valutazione di conformità all'adozione di alcuni precisi emendamenti, sarà direttamente il Consiglio Diocesano, validamente costituito con la presenza dei due terzi degli aventi diritto e con il voto favorevole della maggioranza degli aventi diritto, a recepire le integrazioni e gli emendamenti richiesti dal Consiglio Nazionale.

5.2 Modifiche all'Atto Normativo

Ogni modifica al presente Atto Normativo deve essere approvata dall'Assemblea diocesana validamente costituita con la presenza dei due terzi degli aventi diritto e con il voto favorevole della maggioranza degli aventi diritto. Le modifiche all'Atto Normativo diventano efficaci a seguito della favorevole valutazione di conformità con la normativa statutaria e regolamentare, espressa dal Consiglio nazionale dell'Azione Cattolica secondo la procedura prevista dal Regolamento nazionale di attuazione.

5.3 Norma di rinvio

Per tutto quanto non disciplinato dal presente Atto Normativo, si fa riferimento allo Statuto dell'Azione Cattolica Italiana, al Regolamento Nazionale di attuazione, nonché alle norme del Codice civile, delle altre leggi in materia di associazioni e del Codice di Diritto Canonico.

INDICE

1 L'AZIONE CATTOLICA ITALIANA DELLA DIOCESI DI VENTIMIGLIA – SAN REMO	1
1.1 PREMESSA	1
1.2 L'ATTO NORMATIVO DIOCESANO	1
1.3 L'AZIONE CATTOLICA DIOCESANA DI VENTIMIGLIA – SAN REMO	2
1.4 SPECIFICITÀ DELL'AZIONE CATTOLICA DI VENTIMIGLIA – SAN REMO	2
1.4.1 <i>Presenza dell'Associazione in Diocesi</i>	2
1.4.2 <i>Scelte qualificanti che caratterizzano localmente l'identità dell'ACI.</i>	3
2 ADESIONE E PARTECIPAZIONE ALL'AZIONE CATTOLICA ITALIANA	3
3 ARTICOLAZIONE E ORDINAMENTO DELL'ASSOCIAZIONE DI VENTIMIGLIA - SAN REMO	4
3.1 ASSOCIAZIONI PARROCCHIALI O INTERPARROCCHIALI: COSTITUZIONE E SCIoglIMENTO	4
3.2 ORDINAMENTO DELL'ASSOCIAZIONE PARROCCHIALE.	5
3.2.1 <i>Organi dell'Associazione Parrocchiale</i>	5
3.2.2 <i>L'Assemblea Parrocchiale</i>	5
3.2.3 <i>Il Consiglio Parrocchiale</i>	6
3.2.4 <i>Il Presidente Parrocchiale</i>	7
3.3 I RESPONSABILI EDUCATIVI	7
3.3.1 <i>Gli educatori ACR e gli educatori Giovanissimi</i>	7
3.3.2 <i>Gli educatori e animatori delle altre fasce d'età</i>	8
3.3.3 <i>Norma finale</i>	8
3.4 ORDINAMENTO DELL'ASSOCIAZIONE DIOCESANA	8
3.4.1 <i>Organi dell'Associazione diocesana</i>	8
3.4.2 <i>L'Assemblea Diocesana</i>	8
3.4.3 <i>Composizione dell'Assemblea Diocesana Elettiva</i>	9
3.4.4 <i>Elezione del Consiglio Diocesano</i>	9
3.4.5 <i>Il Consiglio Diocesano</i>	10
3.4.6 <i>Elezione del Presidente Diocesano</i>	11
3.4.7 <i>Elezione della Presidenza Diocesana</i>	11
3.4.8 <i>Il Presidente Diocesano</i>	12
3.4.9 <i>La Presidenza Diocesana</i>	12
3.4.10 <i>Il Segretario Diocesano</i>	12
3.5 LE ÉQUIPE DI SETTORE	12
3.6 NORME GENERALI DI FUNZIONAMENTO DEGLI ORGANI DIOCESANI	13
4 GESTIONE AMMINISTRATIVA	14
4.1 ATTIVITÀ DELL'ACI SENZA SCOPO DI LUCRO	14
4.2. GESTIONE AMMINISTRATIVA	14
5 NORME TRANSITORIE E FINALI	14
5.1 ENTRATA IN VIGORE DEL PRESENTE ATTO NORMATIVO	14
5.2 MODIFICHE ALL'ATTO NORMATIVO	15
5.3 NORMA DI RINVIO	15